



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 05 del 30/05/2022

OGGETTO:

Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario gestione rifiuti 2022 e tariffe per l'anno 2022. Non approvato.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 19:00 e segg., presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d. COGNOME E NOME

1	FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
2	CATANIA	ENZA
3	REGOLO	NUNZIATINA
4	FRANCO	SEBASTIANO
5	RIPA	MARIA ROSA
6	BRUNNO	LORENA
7	SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
8	CARNAZZO	GIUSEPPE
9	RAUDINO	GIOELE
10	DEMMA	GIUSEPPE
11	CIAVOLA	ANGIOLETTA
12	FAVARA	MASSIMILIANO
13	CRISCI	MAURIZIO
14	NICASTRO	GIUSEPPE
15	SCOLARI	LAURA
16	PICCOLO	SANDRA LUCIA

presente	assente
	x
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
x	
	x
x	
x	
x	
x	
x	

Assume la Presidenza il Sig. **GIUSEPPE CARNAZZO** nella sua qualità di Vice Presidente

Partecipa il Segretario Generale Dott. **DANIELE GIAMPORCARO**

Il Segretario Generale effettua l'appello nominale dei Consiglieri. Sono presenti 13 Consiglieri e assenti 3 Consiglieri (Fuccio Sanzà, Brunno e Ciavola).

Assume la presidenza il Consigliere Carnazzo, nella sua qualità di Vicepresidente, il quale, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Favara, Soviero e Raudino

Si passa alla trattazione dell'argomento posto al punto 1 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario gestione rifiuti 2022 e tariffe per l'anno 2022".

La Cons.ra Scolari, dopo le delucidazioni ricevute in commissione, ritiene opportuno non approvare questa proposta per i rincari previsti.

Entra il Cons. Ciavola (presenti 14).

Interviene l'Assessore Genovese, il quale illustra il punto in esame, evidenziando che l'aumento dei costi ha riguardato il conferimento in discarica, ed è questo che incide sui costi. Gli uffici hanno effettuato delle proiezioni delle tariffe. Circa l'elusione, in risposta al Cons. Scolari, ci si sta attivando per recuperare l'elusione, sia per l'evasione. E' fiducioso in questa azione per ottenere dei margini, al fine di ottenere una platea più estesa di contribuenti.

Il Cons. Ripa evidenzia che l'aumento in capo alle famiglie è di circa € 10 a componente e, quindi, per una famiglia di 4 componenti, l'aumento è di circa € 40. Concorda nel non intervenire in alcuna attività. Chiede delucidazioni sulle tariffe previste in capo ai capannoni o agli istituti di credito, ritenute più basse rispetto a prima. Stesso discorso per i supermercati che hanno risentito meno gli effetti del COVID. Non ritiene che sia il caso di addossare in capo alle famiglie il costo della TARI.

Il Cons. Nicastro non condivide la previsione di un aumento dei costi sulle fasce più deboli. Ricorda che a Pedagaggi non viene fatto il servizio di spazzamento. Non intende approvare tale proposta per gli aumenti previsti.

Il Cons. Demma evidenzia che, rispetto lo scorso anno, per le utenze domestiche è stata prevista la percentuale del 90% e le differenze di aumenti/riduzioni previste tra le utenze domestiche e non domestiche. Rileva una forte riduzione in capo alle utenze non domestiche, a scapito di quelle domestiche. Gli uffici stanno operando per far emergere il non dichiarato. Tale aumento è difficile da spiegare ai cittadini. Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, un confronto democratico su quello che sarebbe stato l'indirizzo da dare per le tariffe. Per quest'anno, a suo avviso, si potevano lasciare le aliquote dell'anno scorso. Invita a rivedere le percentuali dopo avere avuto un confronto con tutte le forze politiche.

Il Cons. Soviero ritiene che sarebbe stato opportuno un coinvolgimento per la determinazione delle aliquote.

Il Cons. Scolari suggerisce che lo spazzamento avvenga durante orari precisi, con controlli più puntuali.

L'Assessore Genovese, in risposta al Cons. Ripa, ricorda che nel 2021, l'operazione è stata possibile grazie ai trasferimenti COVID previsti. Ricorda che a Carlentini la ripartizione è stata sempre 90% e 10%, non è una novità. Ricorda che i coefficienti li stabilisce la legge e gli uffici la applicano. Per le utenze domestiche la TARI colpisce esponenzialmente sino a 3 componenti, poi non cresce più. In risposta al Cons. Nicastro chiarisce che la materia dello spazzamento riguarda l'Assessore Nardo. L'Amministrazione ha messo in piedi un progetto con la Ditta aggiudicataria per potere premiare in

modo specifico chi effettua realmente la differenziata. In risposta al Cons. Demma, è indubbio che a Carlentini non ci sono le attività nelle quantità di Lentini, e quindi il confronto non può reggere. L'azione contro l'elusione già avviata, determinerà una riduzione dei costi in capo ai contribuenti, aumentando la platea di quanti pagano. Accoglie la proposta di condividere la determinazione delle tariffe. Chiede di mettere a verbale che gli uffici hanno fatto un lavoro egregio se, come detto dal Cons. Demma, sono stati individuati circa 600 nuclei familiari, un lavoro encomiabile. Se i Consiglieri lo ritengono, si può sospendere la seduta e discutere sulle tariffe.

Il Cons. Demma ribadisce che per la TARI 2022, i parametri possono essere visti sino a prima dell'approvazione di bilancio. Non è questione di sospendere la seduta per 10 minuti, occorre sedersi e vedere per bene. La TARI del 2022 ritiene di bocciarla, in quanto non la ritiene equa. Laddove l'Amministrazione ripresenti una proposta concertata si può approvarla. Stasera no.

L'Assessore Nardo, circa Pedagoggi, in risposta al Consigliere Nicastro, indica che l'attività di spazzamento viene effettuata al pari delle altre zone, secondo il capitolato rispettato per tutte le zone. Accoglie la proposta del Cons. Scolari, si cercherà di trovare soluzioni alternative. Non ritiene fondata l'accusa del Cons. Nicastro.

Il Cons. Nicastro chiede di verificare alcune zone. Non c'è uno spazzamento in modo organico.

L'Assessore Nardo replica che domani verificherà.

L'Assessore Genovese ricorda che nel 2021 ci sono stati gli aiuti COVID. Chiede che l'atto venga messo ai voti.

Il Cons. Crisci chiede perché si è arrivato all'ultimo momento.

L'Assessore Genovese evidenzia che la Commissione è stata fatta il 25 e da allora non sono stati presentati suggerimenti da parte dei Consiglieri.

Il Cons. Piccolo invita a pagare tutti le tasse per ridurre le stesse, oltre che a fare la differenziata.

Il Cons. Regolo dichiara che i componenti del PD voteranno favorevolmente l'atto.

Il Cons. Favara ritiene che si poteva fare un'azione più collegiale, il gruppo "Continua" dichiara di votare sfavorevolmente.

Il Cons. Demma personalmente dichiara di non votare favorevolmente.

Si passa alla votazione della proposta:

Favorevoli: 6

Contrari: 8 (Demma, Raudino, Scolari, Favara, Nicastro, Crisci, Soviero e Ripa).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito sfavorevole della votazione;

DELIBERA

- Di non approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario gestione rifiuti 2022 e tariffe per l'anno 2022".

Esce il Cons. Raudino (presenti 13).



CITTÀ DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA II – Servizi Finanziari

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2022 E TARIFFE PER L'ANNO 2022**

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole **Contrario**

Li, 14/05/2022

Il Responsabile dell'Area II

D.ssa Milena Sorbello

Sorbello Milena

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole **Contrario**

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 14/05/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

D.ssa Milena Sorbello

Sorbello Milena

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 05 del 30 MAG 2022

Il Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2022 E TARIFFE PER L'ANNO 2022

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 147/2013 disciplinano la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 3, comma 5-quinqueies del DL n. 228 del 2021 (cd. DL Milleproroghe) convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23 luglio 2021 è stato approvato il nuovo schema di Regolamento per la disciplina della TARI;

Richiamate:

- la delibera di G.M. n. 50 del 16 maggio 2022 "tassa sui rifiuti (tari) - approvazione piano economico finanziario gestione rifiuti 2022 e tariffe per l'anno 2022
- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Vista la deliberazione di ARERA n: 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti

contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Vista la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Vista la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 “;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carlentini è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, individuato nella S.R.R. A.T.O. Siracusa, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Precisato che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario (art. 7 della deliberazione ARERA 363/2021);

Considerato che con pec prot. N. 8022 del 04/05/2022 il Responsabile P.O. Area V ha trasmesso alla S.R.R. la documentazione necessaria per la validazione del Piano Economico Finanziario 2022;

Rilevato che, a mezzo e-mail del 09/05/2022 è stato trasmesso all’Area II, Servizi Finanziari-Entrate Tributarie, il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2022, **regolarmente validato dalla su citata S.R.R. A.T.O. Siracusa**, contenente n. 5 allegati (ALL.A):

A-1) Nota di trasmissione della validazione del PEF 2022 prot. 212/2022;

A-2) Determinazione di validazione del Presidente della S.R.R. n. 08 del 06.05.2022;

A-3) PEF 2022 (all.A);

A-4) Relazione di accompagnamento redatta dal Responsabile del procedimento (all.B);

A-5) Relazione Istruttoria-Parere redatta del Responsabile del procedimento (all.C);

Esaminato il detto piano finanziario del servizio gestione rifiuti per l’anno 2022, che riporta un costo complessivo, determinato - secondo il nuovo metodo ARERA di cui alla delibera 363/2021 - in € 2.578.702,30;

Preso atto che la S.R.R., in sede di validazione, ha ritenuto congrui per la tariffa 2022 i Costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS, i costi di raccolta e trasporto – CRT i costi di trattamento e Riciclo CTR e i Costi di Raccolta differenziata, sicché il

Comune può approvare l'articolazione tariffaria senza attendere alcuna autorizzazione dell'Autorità;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18 giugno 2021, si è preso atto della validazione del PEF 2020, statuendo altresì che si sarebbe provveduto al conguaglio della differenza dei costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari con decorrenza dall'anno 2021;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente proposta di deliberazione, che riporta un costo complessivo del servizio pari ad € 2.578.702,30;

Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Considerato, che al fine di assicurare un gettito del tributo idoneo a dare totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è necessario provvedere all'approvazione della tariffe del Tributo in oggetto per l'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B" e "C", che devono intendersi parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2022, come da prospetti "B" e "C" che si allegano, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99;

Dato atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre*

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 3 comma 5-quinquies D.l. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022 che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

Dato atto che il prossimo “DL aiuti” in approvazione nei prossimi giorni, introdurrà una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo dei rifiuti (PEF; tariffe e regolamenti) – fissato dal “DL mille proroghe” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Dato atto che quest'anno l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31 maggio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolamentario già di per sé molto complesso.

Atteso che il termine ultimo per provvedere all'approvazione del Pef e delle tariffe TARI 2022-2025 dunque, sia il 31/05/2022;

Visto l'art. 30 del Regolamento IUC, il quale prevede che il piano è redatto dal Responsabile del servizio, che lo trasmette per la sua approvazione, al Sindaco;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area II;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali e della L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di sottoporre al Consiglio Comunale il piano tariffario TARI per l'anno 2022 entro e non oltre il 31.05.2022;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.E.LL;
- il d.lgs. 267/2000;
- il Regolamento IUC;
- il Regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario 2022 e i documenti ad esso allegati (ALL.A-1-2-3-4-5) alla presente deliberazione, così come validato dalla S.R.R. A.T.O. Siracusa, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 concernenti il servizio per la gestione dei rifiuti, come previsto nel piano predetto suddivise in tariffe utenze domestiche (ALL.B) e tariffe utenze non domestiche (ALL.C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 4) di dare atto che con l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano economico finanziario;
- 5) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2022;
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. la presente deliberazione immediatamente esecutiva e della L.R. n. 44/1991, stante la necessità di approvare il piano tariffario TARI per l'anno di imposta in corso entro il 31 maggio 2022.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Stefio





CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delibera C. C.
N° 05 del 30 MAG 2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 50

Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2022 E TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno SEDICI del mese MAGGIO, alle ore 13:00, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) TORCITTO	Concetta	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) LONDRA	Alfredo	Assessore
6) GENOVESE	Salvatore	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
	X
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **DOTT. GIAMPORCARO DANIELE**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li 16/05/2022

La Responsabile dell'Area II
D.ssa Milena Sorbello

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 16/05/2022

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Milena Sorbello

Il Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFUTI 2022 E TARIFFE PER L'ANNO 2022

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 147/2013 disciplinano la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n. 228 del 2021 (cd. DL Milleproroghe) convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23 luglio 2021 è stato approvato il nuovo schema di Regolamento per la disciplina della TARI;

Richiamate:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Vista la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche

finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Vista la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Vista la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 “;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carlentini è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, individuato nella S.R.R. A.T.O. Siracusa, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Precisato che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario (art. 7 della deliberazione ARERA 363/2021);

Considerato che con pec prot. N. 8022 del 04/05/2022 il Responsabile P.O. Area V ha trasmesso alla S.R.R. la documentazione necessaria per la validazione del Piano Economico Finanziario 2022;

Rilevato che, a mezzo e-mail del 09/05/2022 è stato trasmesso all’Area II, Servizi Finanziari-Entrate Tributarie, il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2022, **regolarmente validato dalla su citata S.R.R. A.T.O. Siracusa**, contenente n. 5 allegati (ALL.A):

A-1) Nota di trasmissione della validazione del PEF 2022 prot. 212/2022;

A-2) Determinazione di validazione del Presidente della S.R.R. n. 08 del 06.05.2022;

A-3) PEF 2022 (all.A);

A-4) Relazione di accompagnamento redatta dal Responsabile del procedimento (all.B);

A-5) Relazione Istruttoria-Parere redatta del Responsabile del procedimento (all.C);

Esaminato il detto piano finanziario del servizio gestione rifiuti per l’anno 2022, che riporta un costo complessivo, determinato - secondo il nuovo metodo ARERA di cui alla delibera 363/2021 - in € 2.578.702,30;

Preso atto che la S.R.R., in sede di validazione, ha ritenuto congrui per la tariffa 2022 i Costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS, i costi di raccolta e trasporto – CRT i costi di trattamento e Riciclo CTR e i Costi di Raccolta differenziata, sicché il Comune può approvare l’articolazione tariffaria senza attendere alcuna autorizzazione dell’Autorità;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18 giugno 2021, si è preso atto della validazione del PEF 2020, statuendo altresì che si sarebbe provveduto al conguaglio della differenza dei costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari con decorrenza dall'anno 2021;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente proposta di deliberazione, che riporta un costo complessivo del servizio pari ad € 2.578.702,30;

Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Considerato, che al fine di assicurare un gettito del tributo idoneo a dare totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è necessario provvedere all'approvazione della tariffe del Tributo in oggetto per l'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B" e "C", che devono intendersi parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2022, come da prospetti "B" e "C" che si allegano, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99;

Dato atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti*

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022 che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.*

Dato atto che il prossimo “DL aiuti” in approvazione nei prossimi giorni, introdurrà una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo dei rifiuti (PEF; tariffe e regolamenti) – fissato dal “DL mille proroghe” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Dato atto che quest'anno l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31 maggio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolamento rio già di per sé molto complesso.

Atteso che il termine ultimo per provvedere all'approvazione del Pef e delle tariffe TARI 2022-2025 dunque, sia il 31/05/2022;

Visto l'art. 30 del Regolamento IUC, il quale prevede che il piano è redatto dal Responsabile del servizio, che lo trasmette per la sua approvazione, al Sindaco;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area II;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali e della L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di sottoporre al Consiglio Comunale il piano tariffario TARI per l'anno 2022 entro e non oltre il 31.05.2022;

Tutto ciò premesso;


Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.E.L.L.;
- il d.lgs. 267/2000;
- il Regolamento IUC;
- il Regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario 2022 e i documenti ad esso allegati (ALL.A-1-2-3-4-5) alla presente deliberazione, così come validato dalla S.R.R. A.T.O. Siracusa, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 concernenti il servizio per la gestione dei rifiuti, come previsto nel piano predetto suddivise in tariffe utenze domestiche (ALL.B) e tariffe utenze non domestiche (ALL.C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 4) di dare atto che con l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano economico finanziario;
- 5) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2022;
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. la presente deliberazione immediatamente esecutiva e della L.R. n. 44/1991, stante la necessità di approvare il piano tariffario TARI per l'anno di imposta in corso entro il 31 maggio 2022.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Stefio



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla proposta di che trattasi;


RITENUTO che la proposta è meritevole e di doversi provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario 2021 e i documenti ad esso allegati (ALL.A-1-2-3-4-5) alla presente deliberazione, così come validato dalla S.R.R. A.T.O. Siracusa, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 concernenti il servizio per la gestione dei rifiuti, come previsto nel piano predetto suddivise in tariffe utenze domestiche (ALL.B) e tariffe utenze non domestiche (ALL.C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 4) dare atto che con l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano economico finanziario;
- 5) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2022;

Letto approvato e sottoscritto


L'Assessore anziano


Il Sindaco
Giuseppe Stefio


Il Segretario Generale
Dott. Daniele Giamporcato

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____


Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 16/05/2022

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcato



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: € 120.000,00 - Versato € 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

Spett.le Comune di CARLENTINI
c.a. Responsabile Area 5
Dott. Giovanni Spagnolello
96013 CARLENTINI (SR)
Pec: area5@pec.comune.carlentini.sr.it

Prot. n. 212/2022

Siracusa 06/05/2022

OGGETTO: ARERA - Deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03 agosto 2021 art. 7, Piano Economico – Finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 – Procedura di validazione.

In merito alle procedure di cui all'art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03 agosto 2021, al fine di porre in essere gli adempimenti volti alla predisposizione, validazione ed approvazione del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, con la presente si comunica che questa SRR, tenuto conto di quanto riportato negli atti trasmessi da questo Comune, ha espresso, per quanto di competenza, **parere favorevole** al Piano finanziario 2022-2025 degli interventi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani nella Città di Carlentini, così come elaborato dal soggetto gestore ed integrato dall'Amministrazione Comunale, **validando** il relativo piano economico finanziario.

Si fa presente che il Piano Finanziario TARI 2022-2025, ove già non lo fosse, dovrà riportare la previsione dei costi di funzionamento di questa Autorità d'ambito ammontante ad € 7.299,85.

Si rammenta infine l'obbligo in capo al Comune di trasmettere alla scrivente Autorità Territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero dall'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte della Consiglio Comunale, ai fini dell'inserimento dei dati nella piattaforma ARERA.

II PRESIDENTE
(Sindaco di Nolo)
Dott. Corrado Figura



Nome: FIGURA CORRADO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SRR A.T **ROVINCIA S.C.p.A**
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA S.R.R.
n. 08 del 06/05/2022

Oggetto: Comune di CARLENTINI - Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022 per la determinazione della TARI ai sensi della Delibera ARERA n.363/2021.

PREMESSO che:

- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:

al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali , sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la SRR è ente territorialmente competente per le finalità di cui alla Deliberazione n. 363/2021 dell'ARERA per la valutazione e validazione del "PEF grezzo" dei Comuni soci al fine di arrivare all'approvazione degli stessi nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;

PRECISATO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art. 7 della deliberazione 363/2021);

VISTA la PEC del Comune di Carlentini del 04/05/2022 con la quale trasmette la documentazione per la validazione del Piano Economico Finanziario 2022 corredato dei seguenti elaborati:

- 1 COMUNE ALLEGATO 1 – TOOL MTR-2
- 2 COMUNE ALLEGATO 2 – RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF



- 3 COMUNE ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'
- 4 COMUNE ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' COMUNI

DATO ATTO che gli atti trasmessi, predisposti dal Comune sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento;

VISTI gli atti predisposti dal Comune di Carlentini:

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo elaborato secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 - Tool MTR-2 (ultima versione allegata alla Deliberazione 2/2021/R/rif) allegata al presente verbale sotto la lettera "A";
- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 al MTR-2 allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

VISTI altresì gli atti istruttori predisposti dalla SRR:

- relazione di accompagnamento sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR predisposta dal Responsabile del procedimento con il supporto specialistico della Società GOLEM NET S.r.l. all'uopo incaricata, allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

ATTESO che, per quanto concerne la validazione dei PEF TARI 2022, necessita evitare sovrapposizioni tra le funzioni di regolazione, con cui si tutelano alcuni interessi assunti, e quello di gestione, garantendo in capo ai soggetti deputati adeguati profili di terzietà rispetto alle attività prettamente gestionali;

CONSIDERATO che il Presidente della SRR riveste ampiamente la qualità di organo terzo essendo del tutto estraneo ai soggetti gestori del servizio rifiuti e non rivestendo - tra le altre cose - la carica di amministratore dell'Ente locale per cui necessita la presente determinazione;

VISTO il vigente Statuto societario e, in particolare, l'art. 19 in materia di poteri del Consiglio di Amministrazione e facoltà di delega;

ATTESA la propria competenza in forza della specifica delega di attribuzione conferita nel verbale del CdA n. 3 del 15/04/2022 relativamente alla validazione dei PP.EE.FF. dei Comuni soci attraverso propria determinazione e alla successiva trasmissione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il prosieguo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che qui si intendono interamente trascritte

- 1) **DI VALIDARE** il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

di **CARLENTINI** per l'anno 2022 ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021 unitamente ai seguenti allegati:

Allegato "A" PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo redatto dal Comune di Carlentini
Allegato "B" RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO redatta dal Responsabile del Procedimento
Allegato "C" RELAZIONE ISTRUTTORIA-PARERE redatta dal Responsabile del Procedimento

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI TRASMETTERE** all'ARERA la presente determinazione, unitamente agli allegati;
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Comune di Carlentini per tutti gli adempimenti di competenza;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il PRESIDENTE del CdA

(Sindaco di Noto)

Dott. Corrado Figura

PDF

Nome: FIGURA CORRADO

Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

● PEF 2022 - 2025 COMUNE DI CARLENTINI (SR)

	2022		
	FINOMET		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrale RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani inalterabili CRT	235,058		235,068
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		293,446	293,446
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		232,534	233,534
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1,170,794		1,170,794
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EFF} _{115,IV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EFF} _{IV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EFF} _{IV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing b		0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR ₁₁	-	95,363	95,363
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR ₁₁	-	62,940	62,940
Componente di congruo relativo ai costi variabili RC _{101,IV}	-	29,584	29,584
Oneri relativi a IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	52,540	52,540
Recupero della (IVA - ΣT ₁₀₁) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			
ΣT ₁₀₁ totale delle entrate tributarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	1.405.862	546.165	1.952.026
Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio CSL	182,030		182,030
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	79,254	79,254
Costi generali di gestione CGG	-	97,715	97,715
Costi relativi alla qualità di crediti inaspriti CCD	-	-	-
Altri costi CO ₄₁	-	5,631	5,631
Costi comuni CC	-	182,730	182,730
Ammortamenti Amm	43,142	-	43,142
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per danni	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa o da contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per danni in eccesso rispetto a norme tabellare	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	34,458	-	34,458
Remunerazione delle finanziazioni in corso R ₁₁₆	-	-	-
Costi di costo del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{provisione}	-	-	-
Costo di costo del capitale CK	77,600	-	77,600
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EFF} _{116,IV}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EFF} _{IV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EFF} _{IV}	-	-	-
Componente di congruo relativo ai costi fissi RC ₁₁	-	65,797	65,797
Oneri relativi a IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	152,859	152,859
Recupero della (IVA - ΣT ₁₀₁) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			
ΣT ₁₀₁ totale delle entrate tributarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	259.630	401.386	661.016
ΣT ₁₀₁ = ΣT ₁₀₁ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	1.665.492	947.551	2.613.043
ΣT ₁₀₁ = ΣT ₁₀₁ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	1.665.492	947.551	2.613.043
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta di differenziata %			65%
R ₁₁₆ / 100			7,212,63
costo unitario effettivo - CuEff (€/kg)			60,62
Benchmark di riferimento [cent/kg] (bisogno standard/costo medio settore)			43,80
Coefficiente di gradabilità			
evoluzione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata %			-0,15
evoluzione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo %			-0,10
indice γ			-0,25
Coefficiente di gradabilità (1+γ)			0,75
Verifica del limite di crescita			
T ₁₀₁			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₁₀			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q ₁₀			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₁₀			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			1,40%
(1+p)			1,0160
ΣT ₁₀₁			2.613.043
ΣT ₁₀₁ × (1+p)			1.858.474
ΣT ₁₀₁			678.709
ΣT ₁₀₁ × (1+p)			2.547.182
ΣT ₁₀₁ / ΣT ₁₀₁ × (1+p)			1,0289
T ₁₀₁ (entrate tributarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.667.937
Delta (T ₁₀₁ - T ₁₀₁ × (1+p))			-55,893
Verifica di copertura della (IVA - ΣT ₁₀₁)	1.405.862	521.059	1.926.921
Verifica di copertura della (IVA - ΣT ₁₀₁)	259.630	401.386	661.016
(IVA - ΣT ₁₀₁) dopo distribuirne della (IVA - ΣT ₁₀₁)	1.665.492	947.445	2.612.937
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/2021 - parte variabile			9.259
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/2021 - parte fissa			
ΣT ₁₀₁ totale delle entrate tributarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/2021			1.913.686

STI, l'utile delle esterne (a fronte delle perdite relative alle componenti del ciclo) attribuito dopo le deduzioni di cui al comma 1) e della Determina n. 270/RIF/2021

		661.016
		2.578.702

Attività esterne Ciclo integrato RI

--	--	--

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI anno 2022 del Comune di **CARLENTINI**, in applicazione della Deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021 – RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 al MTR-2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che la Deliberazione ARERA n. 363/2021 – del 03 agosto 2021 fissa le modalità per la predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e della tariffa corrispettiva per gli anni 2022-2025;

VISTA la PEC del 04/05/2022 del Comune di Carlentini di trasmissione del piano economico finanziario e la relazione alla S.R.R per la validazione corredato dei seguenti allegati:

Allegato n.1 – Tool MTR-2 (PEF) 2022/2025;

Allegato n.2 - Relazione di accompagnamento al PEF;

Allegato n.3 - dichiarazione di veridicità;

Allegato n.4 – dichiarazione di veridicità comune.

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto del Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 2021 esclusivamente in economia;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento.

Si relazione quanto segue:

4 Attività di validazione (E)

L'Ente Territorialmente competente ha eseguito le seguenti attività di validazione per il periodo regolatorio:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenfa, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: € 120.000,00 - Versato € 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione avviene in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-2, per tutto il periodo regolatorio, determinando così i fattori:

LIMITE DI CRESCITA

	2022	2023	2024	2025
$r_{pi \alpha}$	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
coefficiente di recupero di produttività $X \alpha$	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL \alpha$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG \alpha$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 CO116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% LIMITE ALLA CRESCITA	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021

Dove P_{α} è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.2 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021.

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenfa, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- rpi_a** è il tasso di inflazione programmata paria al 1,7%;
- X_a** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il **coefficiente di recupero di produttività X_a** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per gli anni 2022-2025, il minimo ammissibile.

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (**ΣT_a**) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime.

VALORE ENTRATE 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Σ _a	2.613.043	2.623.847	2.525.327	2.515.952
ΣV _{a-1}	1.868.474	1.926.921	1.979.195	1.949.610
ΣF _{a-1}	678.709	661.016	644.652	575.718
Σ _{a-1}	2.587.937	2.587.937	2.623.847	2.525.327

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato rispettato essendo il limite:

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE

	2022	2023	2024	2025
Σ _a / Σ _{a-1}	1,0259	1,0139	0,9625	0,9963

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo

ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2020, 2021), ha individuato i seguenti valori di γ_1 e γ_2 :

GAMMA	2022	2023	2024	2025
γ_1 - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta	-0,15	-0,20	-0,20	-0,20
γ_2 - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
γ - Totale	-0,25	-0,30	-0,30	-0,30

Dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

La stima del fabbisogno standard, come da adeguato calcolatore per l'anno 2022, mostra un costo standard complessivo di cent€/Kg con un valore unitario di 46,56.

Pertanto, i costi unitari effettivi, determinati cent€/Kg con un valore unitario di 34,43 risultano inferiori al benchmark di riferimento.

Grandezze fisico-tecniche	2022	2023	2024	2025
raccolta differenziata %	65%	65%	65%	65%
q_{a-2} ton	7.212,83	7.522,43	7.522,43	7.522,43
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	30,62	33,86	34,40	34,88
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	43,80	43,80	43,80	43,80

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;

- il valore del coefficiente PG_a assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente indica:

	2022	2023	2024	2025
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficiente C116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEXP 16 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

Il coefficiente è uguale a 0.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116.

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Per gli anni 2022-2025 si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QLa per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ) per la compliance alla qualità regolata.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI, STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA = NO	QUALITÀ TECNICA = SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO INIZIALE	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

L'ETC, ai sensi del TQRIF adottato dall'Arera con delibera 15/2022, ha definito come quadrante di partenza lo "schema 1" per il periodo regolatorio 2022-2025 dando come obiettivo ai gestori dell'ambito il raggiungimento dello "schema 2".

5.2.3 Componente previsionale COI

Non sono stati valorizzati le componenti di natura previsionale COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto del rispetto degli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srrafosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dall'ETC e può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a $b(1+\omega_a)$, dove ω_a può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Fattore di Sharing b_a	0,60	0,60	0,60	0,60
Fattore di Sharing $b_a (1+\omega_a)$	0,66	0,78	0,78	0,78

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori ω , conseguenza della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Coefficiente ω_a	0,10	0,30	0,30	0,30

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio *CtotTV*, *a* e *CtotTF*:

Per gli Anni 2022-2023 *CtotTV* = 29.584,00

Per gli Anni 2024-2025 *CtotTV* = 0

Per gli Anni 2022-2023 *CtotTF* = 65.797,00

Per gli Anni 2024-2025 *CtotTF* = 0

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il gestore ed il Comune, in fase di validazione, non hanno evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono pertanto oggetto di monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

Nel tool non sono state formalizzate detrazioni ai costi efficienti sia per la parte variabile che per la parte fissa (si riporta a titolo esemplificativo il caso dell'anno 2022 rimandando al tool per le altre annualità):

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

Tali conguagli, se presenti, sono indicati nel file excel denominato 002-21drif_all1_ti.xlsx, prodotti dal comune.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenla, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srralosiracusa@gmail.com pec: sirsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

Ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

Per l'Anno 2023 è pari a 8.369,00

Per gli Anni 2024-2025 è pari a 8.368,00

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita

L'Ente Territorialmente Competente non ha ritenuto necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07:

Per l'Anno 2022 è 9.235,00

Per gli Anni 2023-2025 è 9.393,00.

Siracusa li 06/05/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Di Natale Rossana


SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI anno 2022 del Comune di **Carlentini**, in applicazione della Deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
 - a) al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
 - b) al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (..)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che per ciò che attiene all'Ente Territorialmente Competente, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa; tuttavia, tenuto conto che la Regione Siciliana con la L.R. 09/2010 ha istituito le Società di

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

regolamentazione del Rifiuto (SRR) – Enti di governo d'ambito, si deve ritenere che in Sicilia, l'autorità di cui alla delibera in oggetto sia da identificare nelle SRR regolarmente costituite.”;

DATO ATTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art. 7 della deliberazione 363/2021) e che tale verifica concerne, ai sensi dell'art. 19 del MTR, a verificare:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

VISTA a tal uopo che l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con propria nota prot. 10655 del 12.03.2020, ha individuato le S.R.R. territorialmente competenti, “...ad avere l'onere della validazione, provvedendo a trasmettere all'ARERA quanto previsto nelle varie delibere...”;

DATO ATTO pertanto che la SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA è Ente Territorialmente Competente (ETC), per le finalità di cui alla Deliberazione n. 363/2021 dell'ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la ricezione del "PEF grezzo" da parte del Comune;
- b) l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- c) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni";

ATTESO che il Comune di Carlentini fa parte della S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;

VISTA la PEC del 04/05/2022 del Comune di Carlentini di trasmissione del piano economico finanziario e la relazione alla S.R.R per la validazione corredato dei seguenti allegati:

Allegato n.1 – Tool MTR-2 (PEF);

Allegato n.2 - Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025;

Allegato 3 - dichiarazione di veridicità;

Allegato 4 - dichiarazione di veridicità comune.

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto del Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 2021 esclusivamente in economia;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 15/04/2022 con la quale si è affidato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/ 2016, alla Società GOLEM NET S.r.l. Via Carnazza n. 89 Tremestieri Etneo (CT) il supporto specialistico al soggetto interno a questa SRR nella elaborazione e validazione del piano finanziario dei Comuni soci;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021, il responsabile del procedimento della SRR, dopo aver svolto adeguata istruttoria, sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, con il supporto della Società all'uopo incaricata, ha verificato la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.1 e 7.2, essendo stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per gli anni 2022-2025 nelle forme e nelle modalità previste;

RILEVATO, in particolare, che:

- il piano economico è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- il costo del servizio complessivo riconosciuto è:
Per l'Anno 2022 pari ad € 2.587.937,00,
di cui € 1.926.921,00 pari alla componente variabile, € 661.016,00 pari alla componente fissa;
Per l'Anno 2023 pari ad € 2.623.847,00,
di cui € 1.979.195,00 pari alla componente variabile, € 644.652,00 pari alla componente fissa;
Per l'Anno 2024 pari ad € 2.525.327,00,
di cui € 1.949.610,00 pari alla componente variabile, € 575.718,00 pari alla componente fissa;
Per l'Anno 2025 pari ad € 2.515.952,00,
di cui € 1.949.610,00 pari alla componente variabile, € 566.342,00 pari alla componente fissa;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 03 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 03 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01816320897
REA: n° 150480

- 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
 - la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/ 2020/R/RIF);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/ 2020/ R/ RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenzia ti, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(di seguito: deliberazione 238/ 2020/ R/ RIF);
 - la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante " Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);
 - la determina 27 marzo 2020, 02/RIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina -02/ DRIF/ 2020);
 - il Comunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020";

Tutto ciò visto e considerato, si esprime

PARERE POSITIVO

per la validazione del PEF del Comune di **CARLENTINI** ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021.

Siracusa 06/05/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Di Natale Rossana



SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenta, 81 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 451123
email: srratosiracusa@gmail.com pec: srsiracusa@legalpec.me

Tariffe Utenze Domestiche**Anno di riferimento 2022**

Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al mq
1	130,6856	0,7153
2	235,2342	0,8301
3	300,5770	0,9007
4	392,0570	0,9625
5	470,4684	0,9714
6	535,8112	0,9360

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2022

Codice	Descrizione	Quota tipo Attività' al mq	Tariffa al mq
2.1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	2,5637	0,8650
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,4916	0,4943
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,8900	0,9611
2.6	Esposizioni, autosaloni	1,4124	0,4668
2.9	Case di cura e riposo	4,4843	1,4967
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,6825	1,2358
2.12	Banche, istituti di credito	3,2303	1,0847
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie e cartolerie	3,4960	1,1671
2.14	Edicola, farmacie, tabaccai e plurilicenze	4,1393	1,3868
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	2,2841	0,7689
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	4,8712	1,6340
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	3,1697	1,0573
2.19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	3,7384	1,2495
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,2630	1,2907
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,2163	1,2632
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,9517	4,6686
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	10,4416	3,5014
2.24	Bar, caffè, pasticceria	10,4882	3,5152
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	6,9921	2,5403
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,0853	2,5540
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	18,1470	6,0692
2.28	Ipermercati di generi misti	6,7730	2,2656

CITTÀ DI CARLENTINI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 35 del 19.5.2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone Sigg. Nicola Mogavero, Giovanni Fileccia e Rosario Gennaro, componenti.

Il Collegio dà atto di avere acquisito la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del prot. n. 008850 del 17.5.2022 16.5.2022, a firma del Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, avente ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2022 E TARIFFE PER L'ANNO 2022", corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile - espressi in data 17.5.2022 dal Responsabile dell'Area II, Dott.ssa Milena Sorbello - e della documentazione a supporto.

Il Collegio, richiamato per economia espositiva quanto illustrato in premessa della proposta in esame, osserva preliminarmente quanto segue.

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 147/2013 disciplinano la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 3, comma 5-quinqueies del DL n. 228 del 2021 (cd. DL Milleproroghe) convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23 luglio 2021 è stato approvato il nuovo schema di Regolamento per la disciplina della TARI.

Ciò posto il Collegio prende in esame:

- la delibera di G.M. n. 50 del 16 maggio 2022 “tassa sui rifiuti (tari) - approvazione piano economico finanziario gestione rifiuti 2022 e tariffe per l'anno 2022
- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020.

Vista la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF,

Visto in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Vista la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Vista la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ";

Tenuto conto, che, come prospettato nella proposta in esame, nel territorio in cui opera il Comune di Carlentini è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14

settembre 2011, n. 148, individuato nella S.R.R. A.T.O. Siracusa, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Considerato che con pec prot. N. 8022 del 04/05/2022 il Responsabile P.O. Area V ha trasmesso alla S.R.R. la documentazione necessaria per la validazione del Piano Economico Finanziario 2022;

Preso atto che, a mezzo e-mail del 09/05/2022 è stato trasmesso all'Area II, Servizi Finanziari-Entrate Tributarie, il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022, regolarmente validato dalla su citata S.R.R. A.T.O. Siracusa, contenente n. 5 allegati (ALL.A):

A-1) Nota di trasmissione della validazione del PEF 2022 prot. 212/2022;

A-2) Determinazione di validazione del Presidente della S.R.R. n. 08 del 06.05.2022;

A-3) PEF 2022 (all.A);

A-4) Relazione di accompagnamento redatta dal Responsabile del procedimento (all.B);

A-5) Relazione Istruttoria-Parere redatta del Responsabile del procedimento (all.C);

Visto il detto piano finanziario del servizio gestione rifiuti per l'anno 2022, che riporta un costo complessivo, determinato - secondo il nuovo metodo ARERA di cui alla delibera 363/2021 - in € 2.578.702,30;

Preso atto che la S.R.R., in sede di validazione, ha ritenuto congrui per la tariffa 2022 i Costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS, i costi di raccolta e trasporto – CRT i costi di trattamento e Riciclo CTR e i Costi di Raccolta differenziata, sicché il Comune può approvare l'articolazione tariffaria senza attendere alcuna autorizzazione dell'Autorità;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18 giugno 2021, l'Ufficio competente ha tenuto conto della validazione del PEF 2020, statuendo altresì che si sarebbe provveduto al conguaglio della differenza dei costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari con decorrenza dall'anno 2021;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla proposta di deliberazione in esame, che riporta un costo complessivo del servizio pari ad € 2.578.702,30;

Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Considerato, che al fine di assicurare un gettito del tributo idoneo a dare totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è necessario provvedere all'approvazione della tariffe del Tributo in oggetto per l'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B" e "C", che devono intendersi parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Preso atto che al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, si

propone l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2022, come da prospetti "B" e "C" che si allegano, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99; Preso atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'art. 3 comma 5-quinquies D.l. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022

Preso atto che il prossimo "DL aiuti" in approvazione nei prossimi giorni, introdurrà una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo dei rifiuti (PEF; tariffe e regolamenti) – fissato dal "DL mille proroghe" al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio relativo al corrente esercizio 2022 è stato prorogato al 31 maggio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolamento rio già di per sé molto complesso.

Preso atto che il termine ultimo per provvedere all'approvazione del Pef e delle tariffe TARI 2022-2025 dunque, sia il 31/05/2022;

Visto l'art. 30 del Regolamento IUC, il quale prevede che il piano è redatto dal Responsabile del servizio, che lo trasmette per la sua approvazione, al Sindaco.

Visto tutto quanto precede, per mezzo della proposta in esame si intende:

- 1) approvare il Piano economico finanziario 2022 e i documenti ad esso allegati (ALL.A-1-2-3-4-5) alla proposta deliberazione in esame, così come validato dalla S.R.R. A.T.O. Siracusa, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 concernenti il servizio per la gestione dei rifiuti, come previsto nel piano predetto suddivise in tariffe utenze domestiche (ALL.B) e tariffe utenze non domestiche (ALL.C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 3) dare atto che con l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano economico finanziario;
- 4) proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2022;
- 5) dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. la deliberazione immediatamente esecutiva e della L.R. n. 44/1991, stante la necessità di approvare il piano tariffario TARI per l'anno di imposta in corso entro il 31 maggio 2022.

A seguito di tutto quanto precede l'Organo scrivente,

visto

- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.E.LL;
- il d.lgs. 267/2000;
- il Regolamento IUC;
- il Regolamento di contabilità;
- la normativa sopra richiamata;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

esprime, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di deliberazione esaminata facendo carico all'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze, di dare corso ai relativi adempimenti inerenti e conseguenti.

Il Collegio, richiamate le precedenti sollecitazioni formulate in materia di adozione del bilancio previsionale 2021 2023, reitera all'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze, l'invito ad: i) attenersi alle disposizioni di cui all'art. 163 del TUEL in materia di gestione provvisoria; ii) adottare il progetto di bilancio di previsione 2021 2023 da sottoporre al Consiglio Comunale; iii) aggiornare tempestivamente l'Organo scrivente circa gli adempimenti propedeutici al suddetto adempimento; iv) adozione tempestiva delle procedure previste dall'istituto di cui all'art. 244 del TUEL nel caso di impossibilità alla predisposizione del progetto di bilancio 2021 2023 garantendo l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori:
Presidente, Nicola Mogavero
Componente, Giovanni Fileccia
Componente, Rosario Gennaro

VERBALE N° 4 DEL 25.05.2022

Il giorno venticinque del mese di Maggio dell'anno duemilaventidue, alle ore 17:00, presso i locali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario gestione rifiuti 2022 e tariffe per l'anno 2022;
- 2) Ratifica Variazione di urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. lgs. n. 267/2000;

Alle ore 17.00 sono presenti il Presidente della Commissione Maria Rosa Ripa, e i Consiglieri Scolari, Nicastro e Carnazzo.

Assenti la Consigliera Catania.

Partecipano ai lavori l'Architetto Spagnolello e l'Assessore Genovese.

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Donatella Ossino.

Constatata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

L'Assessore Genovese risponde in modo esaustivo alle domande poste dai membri della Commissione.

La Consigliera Scolari chiede quali siano le motivazioni che comportano un ulteriore aumento della tariffa TARI soprattutto per le utenze domestiche.

L'Assessore Genovese risponde che la scelta amministrativa fu quella di tutelare le utenze non domestiche.

La Commissione relativamente al primo punto posto all'o.d.g, demanda al Consiglio Comunale ad eccezione del Consigliere Carnazzo il quale esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g. i Consiglieri Scolari e Carnazzo esprimono parere favorevole mentre i Consiglieri Ripa e Nicastro demandano tutto alla volontà del Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 18.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

Nicastro
Scolari
Carnazzo

La Segr. verbalizzante

Ossino Donatella

Il Presidente della IV Commissione

Ripa

Letta, approvata e sottoscritta.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
DOTT.SSA ENZA CATANIA**



**IL VICEPRESIDENTE
SIG. CARNAZZO GIUSEPPE**



**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____